D.P. Reg. 189/Serv.4/S.G.

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

I L P R E S I D E N T E

Annullamento D.P. n. 198 del 18/5/2021 di Estinzione dell'IPAB "Istituto Assistenziale S. Giuseppe e S. Giovanni Battista di Rodi

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 aprile 1976, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo n. 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n.12;

VISTO la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 ed in particolare l'articolo 34, "*Fusione ed estinzione delle IPAB*" che al comma 2 disciplina l'istituto della estinzione;

VISTA in particolare l'originaria disposizione del comma 2 dell'articolo 34 legge regionale n. 22/1986 che, come riconosciuto dalla più autorevole giurisprudenza, aveva introdotto una successione a titolo universale nella parte in cui disponeva che "… *i beni patrimoniali sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale dipendente …*" e che imponeva all'ente locale del territorio nel quale l'IPAB risulta residente non solo del patrimonio attivo e dei debiti pregressi, ma anche l'assunzione dei lavoratori dipendenti dell'ente che venivano ammessi nei ruoli organici del Comune;

CONSIDERATO che, al fine dell'accettazione di detta successione da parte del comune, con il conseguente compimento dei derivanti atti della trascrizione nei registri immobiliari e dell'assunzione dei dipendenti con iscrizione nei ruoli organici del Comune, occorreva una convergenza delle volontà e degli interessi delle parti coinvolte, sia dal lato dei lavoratori della IPAB, detentori di una aspettativa ad essere assunti dall'ente locale, sia dal lato del comune sul quale sarebbero gravati i maggiori oneri dei debiti ereditati e del costo dei nuovi dipendenti da assumere;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale dell'11/06/2020, n. 135, pubblicata nella G.U. dell' 8/7/2020, con cui la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, della legge regionale siciliana 9 maggio 1986, n. 22 "*Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia*", nella parte in cui prevede che "*i beni patrimoniali sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico*";

CONSIDERATO che l'interpretazione del comma 2 dell'articolo 34 legge regionale n. 22/1986, nel senso che l'estinzione dell'IPAB comportasse una successione a titolo universale fra ente assistenziale e comune, ha costituito il presupposto della pronuncia di illegittimità costituzionale per violazione dei principi costituzionali di *autonomia finanziaria degli enti locali*, di *corrispondenza tra risorse e funzioni*, dell' *equilibrio di bilancio* e di *buon andamento della pubblica amministrazione* (Costituzione, art. 97 e art. 119, commi 1, 4, 5 e 6; Statuto della Regione Siciliana art. 15, comma 2), in quanto la rigidità della norma imponeva ai comuni siciliani l'accollo delle ingenti posizioni debitorie delle IPAB, senza prevedere la previsione di un'adeguata provvista finanziaria per farvi fronte, ed, inoltre, l'assorbimento totalitario del personale proveniente dalle IPAB, con conseguente immissione nei ruoli organici dei comuni, che andava ad incidere sui vincoli relativi alle assunzioni negli anni successivi, comprimendo le scelte organizzative degli enti locali, precludendo loro di assumere le qualifiche professionali necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni;

CONSIDERATO che la sentenza n. 135 dell'11/06/2020 si pone nel solco di altre articolate pronunce del giudice costituzionale che tracciano un orientamento della Corte ben definito e conducente alla conclusione che non è costituzionalmente ammissibile l'automatico assorbimento, disposto ai sensi dall'art. 34, comma 2, della l.r. n. 22 del 1986, del patrimonio e del personale delle IPAB da parte del comune interessato in violazione delle norme sull'autonomia finanziaria degli enti locali, sul contenimento della spesa pubblica (ivi incluse quelle che introducono divieti o limitazioni alle assunzioni di personale), sull'equilibrio dei bilanci pubblici e sulla copertura delle leggi di spesa, e delle norme che impongono oneri alle amministrazioni in funzione della sostenibilità del debito;

CONSIDERATO che in base ai prevalenti orientamenti giurisprudenziali sugli effetti delle norme dichiarate incostituzionali, per i nuovi rapporti non ancora costituitisi o per quelli in corso di costituzione e non ancora perfezionatisi, la norma incostituzionale deve essere ritenuta abrogata e non applicabile;

VISTA la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana R.P.C. n. 921/2020 (Reg. Ric. n. 205/2018) secondo cui il decreto Presidenziale dichiarativo dell'estinzione di una IPAB, ai sensi dell'art. 34, comma 2, della l.r. n. 22 del 1986, deve essere annullato nella sua interezza in quanto la sentenza che ha dichiarato l'incostituzionalità della norma, rispetto al provvedimento declaratorio dell'estinzione dell'IPAB, fa venir meno il substrato giuridico su cui poggia il secondo effetto: devoluzione al Comune del patrimonio dell'IPAB con relativa assunzione da parte di quest'ultimo di ogni rapporto attivo e passivo, ed assorbimento del personale nei ruoli comunali; che "*l'estinzione dell'Ente di assistenza non presenta il requisito dell'autonomia rispetto alla successiva statuizione relativa alla devoluzione del patrimonio al comune, rivelandosi, piuttosto, funzionale, nell'economia dell'atto ma anche nella disciplina legislativa regionale di cui il primo costituisce attuazione, proprio a quella devoluzione della struttura al comune.*"; che, avendo il legislatore regionale relegato l'istituto dell'estinzione delle IPAB di cui al comma 2 dell'art. 34 a prospettiva residuale rispetto alle altre ipotesi di riorganizzazione previste nella l.r. n. 22/1986, "*dal momento che la prima locuzione…*" della norma dichiarata incostituzionale *"… relativa alla soppressione dell'istituzione assistenziale, è strumentale alla seconda, riguardante il trasferimento al comune dei relativi cespiti*"; che "*Non potendosi verificare la seconda eventualità in ragione della declaratoria di incostituzionalità contenuta nella sentenza n. 135 del 2020 neppure può verificarsi la prima statuizione";*

RITENUTO per l'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Giustizia Amministrativa di dover annullare in autotutela gli atti amministrativi rappresentati dai decreti Presidenziali di estinzione delle IPAB che non hanno compiuto i loro effetti;

PRESO ATTO che lo stesso giudice costituzionale invita la Regione a rivedere normativamente la materia, disponendo: "*Dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale consegue l'obbligo per il legislatore regionale di provvedere alla complessiva risoluzione del problema delle IPAB in dissesto, individuando un ragionevole punto di equilibrio che contemperi lutti i valori costituzionali in gioco, primo fra tutti quello della tutela dei soggetti deboli*".

VISTE le proposte di intervento normativo formulate dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali con la nota prot. n. 16976 del 09/06/2020 (avente ad oggetto la proposta di modifica dell'art 34 della L.R. n. 22 del 09/05/1986) e con la nota prot. n. 23243 del 04/08/2020 (avente ad oggetto una proposta di modifica del DDL n. 378 a seguito dell'intervento della Sentenza n. 135/2020 della Corte Costituzionale);

VISTO il decreto presidenziale di estinzione dell' I.P.A.B., emesso ai sensi dell'art. 34, comma 2, della L.r. n. 22/1986, n. 198 del 18/05/2016 con il quale è stata dichiarata estinta l'IPAB "*Istituto Assistenziale S. Giuseppe e S. Giovanni Battista di Rodi*" di Piazza Armerina (EN);

RILEVATO che il Decreto Presidenziale di estinzione non è stato posto in esecuzione sia per la resistenza dell' Amministrazione comunale ad ottemperare alle prescrizioni contenute al comma 2 dell'articolo 34, della L.R. n. 22/1986, sia a seguito degli innumerevoli contenziosi posti in essere dai vari portatori di interesse.

VISTO l'orientamento del Consiglio di Giustizia Amministrativa espresso dalla sentenza del 23/9/2020, n. 921;

VISTA la nota del Servizio 9 "II.PP.A.B." del Dipartimento Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali prot. n. 6578 del 18/02/2021, con la quale si proponeva, in sintonia con quanto manifestato dall'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, la sospensione dei decreti presidenziali di estinzione emessi ai sensi dell'art. 34, comma 2, della L.r. n. 22/1986, riscontrata dalla Presidenza con nota prot. n. 4775 del 24/02/2021;

VISTA la sentenza n. 651 dell'8/7/2021, notificata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato alla Segreteria generale della Presidenza della Regione con nota 66259 del 13/17/2021, con la quale, in accoglimento del ricorso promosso dal Comune di Piazza Armerina, iscritto al numero di registro generale 372 del 2018, "*Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,* ***definitivamente pronunciando sull'appello****, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata e in accoglimento del ricorso introduttivo, annulla il decreto presidenziale n. 198/SERV. 4S.G. del 18.5.2016, con il quale la Presidenza della Regione Sicilia ha disposto l'estinzione dell'IPAB "Istituto Assistenziale S. Giuseppe e S. Giovanni di Rodi" di Piazza Armerina, ai sensi dell'art. 34 c. 2, l.r. n. 22/1986*.";

CONSIDERATO che la sentenza n. 651 dell'8/7/20221, pronunciata in appello dal giudice amministrativo, è definitiva e produce effetti immediati;

CONSIDERATO che nel dispositivo della sentenza n. 651 dell'8/7/20221 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ordina che la stessa sia eseguita dall'autorità amministrativa;

RITENUTO di dover prendere atto della Sentenza n. 651 dell'8/7/2021 dandone esecuzione procedendo all'annullamento del D.P. n. 198 del 18/5/2016, con efficacia a far data dal provvedimento del giudice amministrativo, nelle more che il legislatore regionale provveda a colmare il vuoto normativo determinato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 135 dell'11/06/2020;

Su proposta dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

DECRETA

ART. 1 Si prende atto atto della Sentenza Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 651 dell'8/7/2021 annullando il D.P. n. 198 del 18/5/2016, con il quale era stata dichiarata estinta l'IPAB "*Istituto Assistenziale S. Giuseppe e S. Giovanni Battista di Rodi*" di Piazza Armerina (EN), con efficacia a far data dal provvedimento del giudice amministrativo.

ART. 2 Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sul sito internet della Regione Siciliana e reso disponibile sul sito web dell'Assessorato.

Palermo, _____

4 maggio 2023

L'ASSESSORE
Nunzia Albano

Documento firmato da:
NUNZIA ALBANO
21.04.2023 11:36:26 UTC

IL PRESIDENTE
Renato Schifani

RENATO SCHIFANI
Firmato digitalmente da RENATO SCHIFANI
Data: 2023.05.03 17:47:34 +02'00'